

## **Direttiva**

### **in materia di armi e equipaggiamento nell'ambito della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)**

del 1° febbraio 2023

#### **IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI**

emana le seguenti direttive:

#### **1 Basi legali**

- articolo 23 della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS)
- articolo 9 del regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza (RLPPS)
- legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54)
- ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm; RS 514.541).

#### **2 Oggetto e scopo**

Nell'ambito di determinate attività di sicurezza privata la legislazione vigente ammette il porto d'armi da parte di agenti di sicurezza privata debitamente formati e autorizzati. Considerato l'ambito estremamente delicato è opportuno fissare dei limiti per quanto riguarda il tipo di armi e munizioni che possono essere utilizzate.

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione federale e cantonale in materia di armi, il permesso di porto d'armi dev'essere preventivamente richiesto al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale.

#### **3 Compiti per i quali è ammesso il porto d'armi**

In applicazione dell'art. 9 cpv. 1 RLPPS, il porto d'armi può essere concesso esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di prestazioni di protezione di persone o di beni seriamente minacciati, nonché per il trasporto securizzato di persone, di beni o di valori. Per le definizioni di tali attività si rimanda all'art. 2 lett. h) e i) RLPPS. L'agente di sicurezza è autorizzato a portare l'arma unicamente durante lo svolgimento delle attività citate in precedenza.

#### **4 Tipologia di armi ammesse**

L'art. 9 cpv. 2 RLPPS specifica che, di principio, è ammesso solamente l'utilizzo di armi da fuoco corte e/o bastoni da combattimento. I limiti imposti sono sufficientemente tolleranti da non pregiudicare lo svolgimento delle attività interessate.

Le armi da fuoco corte ammesse sono le seguenti:

- pistola, calibro da 7,65mm a 10mm (o equivalenti)
- rivoltella, calibro da .32 pollici a .357 pollici (o equivalenti)

Sono esclusi i modelli concepiti appositamente per il tiro sportivo o che per le loro caratteristiche rendono la manipolazione non idonea alla difesa personale, nonché i kit di conversione per la trasformazione da arma corta a lunga.

I bastoni da combattimento ammessi sono del tipo PR-24 e MEB o equivalenti, esclusivamente se concepiti per la difesa personale.

Il Servizio valuta eventuali eccezioni in maniera molto restrittiva e solo se debitamente motivate da esigenze di servizio che giustificano l'uso di altre armi, e meglio qualora l'uso

delle armi presenti nella lista pregiudicherebbe in maniera irrimediabile lo svolgimento della prestazione di sicurezza che si deve effettuare.

I casi particolari vengono valutati singolarmente dal Servizio, su istanza dettagliatamente motivata. La decisione del Servizio è definitiva.

## **5 Munizione**

L'utilizzo di munizione vietata ai sensi della legislazione sulle armi (art. 26 OArm) è proibito.

## **6 Disposizioni varie**

Rimangono in particolare riservate le disposizioni previste dalla LArm, dalla direttiva sull'esecuzione e sulla valutazione dell'esame pratico per il permesso di porto d'armi da fuoco, nonché le norme del Codice penale svizzero (CP) in caso di legittima difesa (art. 15 CP) o stato di necessità esimente (art. 17 CP), nel rispetto del principio di proporzionalità.

## **7 Disposizioni finali**

La presente direttiva, approvata con risoluzione dipartimentale n. 190.05 del 14 febbraio 2023, è pubblicata nel sito internet del Cantone ed entra immediatamente in vigore.

Per il Dipartimento delle istituzioni

Il Direttore: Norman Gobbi

Il Comandante: col Matteo Cocchi